

Cass. civ. Sez. I, n. 16398/2007

Svolgimento del processo

1. S.V., con ricorso 22 giugno 1996 al Tribunale di Genova chiedeva che fosse pronunciata la **separazione** personale dalla moglie B.A.M.. Instaurato il contraddittorio, la B. chiedeva che la **separazione** fosse pronunciata con addebito al marito, che le fosse assegnata la casa **coniugale** e che le fosse attribuito un assegno di **mantenimento**. Il Tribunale, con sentenza 28 agosto 2003, pronunciava la **separazione** con addebito al marito, attribuiva alla B. un assegno di **dimantenimento**, mentre respingeva la domanda di **assegnazione** della casa **coniugale**. La B. proponeva appello, chiedendo l'**assegnazione** della casa **coniugale** e, in subordine, la maggiorazione dell'assegno. Lo S. proponeva appello incidentale, chiedendo la riduzione dell'assegno. La Corte di Appello di Genova, con sentenza depositata il 5 febbraio 2004, notificata il 23 marzo 2004, rigettata ogni altra istanza, riduceva l'assegno di **mantenimento**. Avverso tale sentenza la B. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 19 maggio 2004 allo S., il quale resiste con controricorso notificato il 15 giugno 2004 e memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 143, 155 e 156 cod. civ., artt. 2, 3, 32 e 42 Cost., in **relazione** alla mancata **assegnazione** alla ricorrente della casa **coniugale**. Si deduce in proposito che la Corte di Appello aveva rigettato la domanda di **assegnazione** della casa **coniugale**, in quanto nel caso di specie non vi erano figli conviventi con la richiedente, cosicché, ai sensi dell'art. 155 cod. civ., non sussistevano le **condizioni** per disporre tale **assegnazione**. Si contesta che la convivenza di figli maggiorenni o **minorenni** costituisca, ai sensi dell'art. 155 cod. civ., presupposto dell'**assegnazione** della casa **coniugale** in sede di **separazione**, costituendo tale convivenza mero motivo di preferenza nell'**assegnazione**. Si deduce che tale **assegnazione** possa essere disposta anche a titolo d'integrazione del **mantenimento**. Si deduce ancora che, un' lettura della norma costituzionalmente orientata dovrebbe indurre, tenuto conto del disposto dell'art. 32 Cost., a ritenere che la casa **coniugale** possa essere assegnata al coniuge più debole anche a tutela della sua salute. In **relazione** a tale norma, nonché al disposto dell'art. 2 Cost., relativo alla tutela dei diritti inviolabili della persona, detta **assegnazione** sarebbe giustificata, così come il sacrificio della proprietà che l'altro coniuge, come nel caso di specie, abbia sulla casa **coniugale**.

Il motivo è infondato.

L'art. 155 cod. civ., nel testo vigente sino all'entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sotto la rubrica "**provvedimenti** riguardo ai figli", al quarto comma prevedeva: "L'abitazione della casa **coniugale** spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli". Tale norma era stata interpretata da questa Corte, già con la sentenza a sezioni unite del 23 aprile 1982, n. 2494, nel senso che essa, attribuendo al Giudice il potere di assegnare l'abitazione nella casa **familiare** al coniuge cui vengono affidati i figli, che non sia il titolare o l'**esclusivo** titolare del diritto di **godimento** (reale o personale) sull'immobile, avesse carattere eccezionale e fosse dettata nell'**esclusivo interesse** della prole minorenni, con la conseguenza che essa non poteva essere ritenuta applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario.

La sentenza rilevava che - avuto riguardo alla rubrica dell'art. 155 c.c. (**provvedimenti** riguardo ai figli) - la disposizione appariva diretta a regolare il caso in cui vi fossero figli **minorenni**, riguardo ai quali dovessero adottarsi i **provvedimenti** di cui ai primi due commi, cosicché il suo enunciato normativo doveva essere interpretato in coerenza con tale oggetto e l'affidamento della prole ne costituiva pertanto il presupposto necessario. La stessa sentenza aveva statuito che l'abitazione nella casa **familiare** non poteva essere assegnata, in mancanza di figli **minorenni**, in forza dell'art. 156 c.c., in quanto tale articolo non conferisce al Giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al **mantenimento** di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.

Successivamente all'entrata in vigore della L. n. 74 del 1987 - la quale all'art. 6, in materia di **divorzio**, ha disposto che "l'abitazione della casa **familiare** spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli

convivono oltre la maggiore età" e "in ogni caso il Giudice dovrà valutare le **condizioni** economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole" - questa Corte ha esteso anche riguardo alla **separazione** personale dei coniugi l'ammissibilità dell'**assegnazione** della casa **familiare** a favore del genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, argomentando sulla base della identità di ratio rispetto all'**assegnazione** in caso di affidamento di figli **minorenni** (ex multis: Cass. 6 aprile 1993, n. 4108; 17 aprile 1994, n. 2524; 12 gennaio 1995, n. 334; 17 luglio 1997, n. 6557; 11 maggio 1998, n. 4727; 22 aprile 2002, n. 5857; 28 marzo 2003, n. 4753; 18 settembre 2003, n. 13736; 6 luglio 2004, n. 12309).

Tale **orientamento** è stato ribadito anche dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 28 ottobre 1995, n. 11297, che pur riguardando specificamente il tema dell'**assegnazione** della casa **coniugale** in materia di **divorzio**, ha ribadito la precedente interpretazione dell'art. 155 c.c., comma 4 (in materia di **separazione**) e la sua ratio costituita dalla tutela dei figli. Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 luglio 1989, n. 454 ed è stata ribadita, più di recente, facendovi riferimento nella motivazione, dalla sentenza delle sezioni unite 21 luglio 2004, n. 13603 e successivamente da Cass. 4 maggio 2005, n. 9253.

Risulta coerente con tale **orientamento** il principio secondo il quale in materia di **separazione** (come di **divorzio**) l'**assegnazione** della casa **familiare**, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6 (come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11), essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'**interesse** di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dell'art. 156 cod. civ. e della L. n. 898 del 1970, art. 5, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati (così, da ultimo, Cass. 6 luglio 2004, n. 12309). Ne consegue che il diverso **orientamento** talvolta espresso, a giudizio di questo collegio va disatteso.

I principi sopra esposti, come già affermato da questa Corte con sentenza 22 marzo 2007, n. 6979 (e in materia di **divorzio** con sentenza 14 maggio 2007, n. 10994), sono da confermare anche alla stregua dello jus superveniens, costituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, che ha aggiunto all'art. 155 cod. civ. - a proposito dei "**provvedimenti** riguardo ai figli" - l'art. 155 quater c.c.. Ciò in quanto la nuova disposizione mostra di volere dare consacrazione legislativa, con il riferimento all'"**interesse** dei figli" in genere - e non più all'affidamento dei figli (minori) - proprio al su detto consolidato **orientamento** giurisprudenziale di questa Corte, statuendo altresì che "il **godimento** della casa **familiare** è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'**interesse** dei figli" e che "dell'**assegnazione** il Giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici fra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà".

Né a diverso avviso possono condurre le deduzioni della ricorrente in ordine alla tutela costituzionale del diritto alla salute e dei diritti inviolabili della persona, sui quali, di per sé, l'**assegnazione** della casa **coniugale** in sede di **separazione** o di **divorzio**, in linea generale, non ha alcuna incidenza diretta.

Il ricorrente fa riferimento, a sostegno del ricorso, alle sentenze n. 822 del 1998, n. 6106 del 1997 ed alla sentenza n. 4558 del 2000.

Tali sentenze hanno statuito che, nel caso in cui la casa **familiare** appartenga ad **entrambi** i coniugi, manchino figli **minorenni** o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con uno dei genitori, ed **entrambi** i coniugi rivendichino il **godimento esclusivo** della casa **coniugale**, l'esercizio del potere discrezionale del Giudice può trovare giustificazione, unicamente, in presenza di una sostanziale parità di diritti, nel fine di favorire quello dei coniugi che non abbia adeguati redditi propri, allo scopo di consentirgli la conservazione di un tenore di vita corrispondente a quello di cui godeva in costanza di matrimonio. Ne conseguirebbe che, viceversa, laddove **entrambi** i coniugi comproprietari della casa **familiare** abbiano adeguati redditi propri, il Giudice deve respingere le domande contrapposte di **assegnazione** del **godimento esclusivo**, lasciandone la disciplina agli accordi tra i comproprietari, i quali, ove non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, restano liberi di chiedere la divisione dell'immobile e lo scioglimento della comunione.

Tale **orientamento** (come riaffermato di recente dalla citata sentenza n. 6979 del 2007) non appare condivisibile alla stregua dei principi sopra esposti, consolidatisi in tema di **assegnazione** della casa **coniugale** in regime

di **separazione**(e di **divorzio**) e recepiti dalla riforma legislativa del 2006. Se, infatti, il previgente art. 155 c.c., e il vigente art. 155 quater cod. civ., in tema di **separazione**, e la art. 6 della Legge sul **divorzio**, subordinano l'adottabilità del provvedimento di **assegnazione** della casa **coniugale** alla presenza di figli, **minorenni** o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa **familiare** - sia esso un diritto di **godimento** o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o **entrambi** - appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento. Ne consegue che, in difetto di tale elemento, sia che la casa **familiare** sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniugo, il Giudice non potrà adottare con la sentenza di **separazione** un provvedimento di **assegnazione** della casa **coniugale**, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale **assegnazione** in sostituzione o quale componente dell'assegno di **mantenimento**. In mancanza di una normativa speciale in tema di **separazione**, la casa **familiare** in comproprietà è soggetta, infatti alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione.

Ne deriva che esattamente la sentenza impugnata ha negato che nel caso di specie si potesse disporre in ordine all'**assegnazione** della casa **coniugale**, in quanto di proprietà comune di **entrambi** i coniugi e, non vi erano figli.

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza "per avere il Giudice d'appello pronunciato su fatti nuovi". Si deduce al riguardo che il Tribunale aveva condannato la controparte S. V. al pagamento di un assegno mensile di L. 900.000 dal (OMISSIS), con rivalutazione ISTAT annuale e che lo S., con l'appello incidentale, aveva chiesto la diminuzione dell'assegno a un somma non superiore a Euro 350,00, allegando un mutamento della situazione patrimoniale delle parti, essendo divenuta, dall'1 marzo 2003, unica fonte dei suoi redditi la pensione INPS, pari ad Euro 1.375,53 mensili. Si deduce che essa ricorrente aveva eccepito l'inammissibilità di tale domanda, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., potendo essa essere proposta solo ai sensi dell'art. 710 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di Appello abbia disatteso tale eccezione, affermando la proponibilità della domanda, così come formulata, in sede di appello, potendo il giudizio ex art. 710 c.p.c., essere proposto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Si deduce che, viceversa, l'art. 345 c.p.c., vieterebbe comunque il mutamento della causa pretendi attraverso l'adduzione di fatti nuovi.

Anche tale motivo è infondato.

Infatti la domanda ex art. 710 c.p.c., come esattamente ha rilevato la Corte di Appello, può essere esperita solo dopo che si sia formato il giudicato (Cass. sez. un. 27 luglio 1993, n. 8389; Cass. 22 aprile 2002, n. 5861) mentre, secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824), la natura e la funzione dei **provvedimenti** diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della **separazione** (così come quelli attinenti al regime del **divorzio**), postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro **condizioni** patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporre la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il Giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle **condizioni** delle parti verificatesi nelle more del giudizio. Cosa che nel caso di specie esattamente ha fatto la sentenza impugnata, modificando la misura dell'assegno dovuto con decorrenza dal momento in cui si era verificato il mutamento della situazione economica.

3. Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali, in **relazione** alla quantificazione dell'assegno di **mantenimento**, effettuata in **relazione** a **condizioni** economiche delle parti che erroneamente si affermano non contestate e perciò incontroverse, mentre si deduce sotto un primo profilo che esse erano controverse, come risulterebbe dalle affermazioni contenute nello svolgimento del processo contenuto nella sentenza, nel quale sono riportate le posizioni delle parti nel giudizio di appello, e nella parte motiva della sentenza, e sotto un secondo aspetto essendo comunque priva di valenza la loro mancata **contestazione**.

Anche tale motivo è infondato. Nella sentenza impugnata non esiste alcuna contraddizione fra quanto esposto nello svolgimento del processo e quanto ritenuto nella motivazione, essendo riportato nello svolgimento del processo il reddito annuo del marito sino al 1999, ed essendo invece la motivazione e la conseguente decisione fondate sul successivo reddito da pensione del marito, da lui indicato, senza che sul punto sorgesse **contestazione**, in Euro 1375,00 mensili e sul reddito da pensione della moglie, indicato, sempre senza che sul punto sorgesse **contestazione**, in Euro 438,00 mensili. Ciò rende infondato il primo profilo del motivo. Quanto al secondo profilo, l'art. 167 c.p.c., impone al convenuto

l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti dalla controparte, cosicchè autorizza il Giudice a valutare il significato della mancata **contestazione** come ammissione del fatto, mentre la valutazione di tale comportamento processuale costituisce valutazione riservata al Giudice di merito, incensurabile in questa sede. Ne deriva che anche tale motivo deve essere rigettato.

Il ricorso deve essere quindi rigettato e la ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione che liquida nella misura di Euro duemilacento, di cui Euro cento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.